



**COMUNE di EMPOLI**

(Città Metropolitana di Firenze)

## **REGOLAMENTO PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

approvato con Del. C.C. n. 21 del 29/03/2022

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

### **CAPO II – PATTI DI COLLABORAZIONE - TIPOLOGIE E PROCEDURE**

Articolo 6 - L'Ufficio beni comuni

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

### **CAPO III – FORME DI SOSTEGNO**

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 12 - Altre agevolazioni e affiancamento di dipendenti comunali

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 14 - Formazione

Articolo 15 - Autofinanziamento

### **CAPO IV – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

## **CAPO V – PREVENZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ**

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

Articolo 21 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) *beni comuni*: i beni, materiali, immateriali e digitali, siano essi pubblici e privati, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'Amministrazione Comunale e il proprietario ove privato, la responsabilità della loro cura, gestione condivisa e rigenerazione.
  - b) *Comune o Amministrazione*: il Comune di Empoli nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  - c) *cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali, anche esercitanti attività economiche, che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento;
  - d) *amministrazione condivisa*: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
  - e) *proposta di collaborazione*: la proposta formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi o

interventi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

- f) *patto di collaborazione*: l'accordo in forma scritta mediante il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono finalità, modalità di esecuzione, prescrizioni, obiettivi e risultati attesi, e quanto ritenuto necessario, degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
- g) *cura in forma condivisa*: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione. La cura può essere occasionale o periodica. Di norma la cura non può sostituirsi a prestazioni altrimenti programmate dal Comune, fatta salva diversa decisione del Comune, bensì essere integrativa, complementare e migliorativa dei livelli di qualità e comunque in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 u.c. Cost.;
- h) *rigenerazione*: interventi volti al recupero e valorizzazione dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) *gestione condivisa*: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- j) *spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- k) *dirigente competente*: dirigente competente all'istruttoria, approvazione e sottoscrizione del patto in base alla tipologia degli interventi/attività proposti dai cittadini attivi.

### **Articolo 3 - Principi generali**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  - a) *fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
  - b) *pubblicità e trasparenza*: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
  - c) *responsabilità*: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
  - d) *inclusività e apertura*: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

- e) *pari opportunità e contrasto delle discriminazioni*: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) *partecipazione dei bambini*: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- g) *sostenibilità*: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h) *proporzionalità*: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- i) *adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- j) *informalità*: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- k) *autonomia civica*: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- l) *prossimità e territorialità*: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani".

#### **Articolo 4 - I cittadini attivi**

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati in formazioni sociali, anche informali, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni nel rispetto del presente regolamento e di quanto sottoscritto nel patto medesimo.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte in attuazione del principio di sussidiarietà con riferimento all'art.118 u.c. Cost., spontaneamente, volontariamente e gratuitamente dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. I soggetti di natura imprenditoriale, quando coinvolti nella cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni, non ne ricavano vantaggi economici diretti o indiretti.
6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.
7. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni le formazioni sociali e i cittadini che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Empoli. Sono fatti salvi i progetti di reinserimento sociale anche nell'ambito della "giustizia riparativa".

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto, e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari.
4. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  - e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
  - f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
  - g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
  - h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
  - i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
  - j) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del successivo art.18
  - k) le reciproche responsabilità per i danni cagionati a persone, animali o cose nello svolgimento delle attività di rigenerazione, cura e gestione del bene comune nonché le eventuali coperture assicurative necessarie ai sensi del successivo art.19.
  - l) le modalità per lo svolgimento di attività economiche, consentite solo se secondarie e accessorie, funzionali all'autofinanziamento dell'attività di rigenerazione, cura e gestione del bene comune
  - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati
5. È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali. Nel caso le attività siano effettuate dal proponente, in modo non conforme ai patti, l'Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni salvo nel caso in cui siano stati arrecati danni al bene comune per imperizia o inosservanza di quanto concordato.

## **CAPO II – PATTI DI COLLABORAZIONE - TIPOLOGIE E PROCEDURE**

### **Articolo 6 - L'Ufficio beni comuni**

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
  - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
  - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio beni comuni (d'ora innanzi UBC):
  4. attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
  5. raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi e le trasmette al Dirigente competente che ne valuta il contenuto, supporta il dirigente o il funzionario responsabile nella elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
  6. monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione.

#### **Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'UBC secondo un modello che l'ufficio mette a disposizione sul portale del Comune.
2. Il modello contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. Entro 10 giorni l'UBC verifica la completezza formale della proposta e il rispetto del presente Regolamento, quindi la trasmette al Dirigente competente che può richiedere integrazioni e informazioni aggiuntive al proponente. Ove il Dirigente competente valuti la proposta tecnicamente fattibile, dopo aver acquisito il parere favorevole della Giunta, approva e sottoscrive il patto di collaborazione entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta da parte dell'UBC. Quest'ultima cura la pubblicazione del Patto di collaborazione su apposita sezione del sito del Comune.



5. Qualora non sussistano le condizioni tecniche per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente competente, entro 15 giorni dalla trasmissione della proposta, lo comunica con nota motivata all'UBC che procede ad informare il proponente.

#### **Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi**

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. La Giunta Comunale predispose l'elenco degli spazi/beni comuni, pubblici o privati, che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi e lo pubblica sul portale del Comune. Per ciascuno spazio/bene comune la Giunta può indicare gli specifici indirizzi per la cura, rigenerazione e gestione, informando altresì sul livello di progettazione di cui eventualmente è già stato oggetto.
3. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi su uno spazio/ bene comune inserito nel suddetto elenco presentano la propria proposta di collaborazione all'UBC che, verificata la completezza formale della proposta e il rispetto del presente Regolamento, entro 10 giorni, pubblica sul portale del Comune un Avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione sullo stesso spazio/bene nel termine di 15 giorni.
4. L'UBC trasmette quindi al Dirigente competente la proposta di collaborazione, comprensiva delle ulteriori proposte sullo stesso bene eventualmente pervenute, al fine di svolgere l'attività istruttoria che dovrà essere concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione da parte dell'UBC. Il Dirigente può richiedere integrazioni e informazioni aggiuntive al/ai proponenti che sospendono i termini dell'istruttoria.
5. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione il Dirigente competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
6. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il Dirigente competente, entro il termine dell'attività istruttoria lo comunica con nota motivata all'UBC che procede ad informare il proponente/i.
7. Qualora sussista la fattibilità tecnica della proposta di collaborazione il Dirigente competente predispose, entro 20 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria, gli atti necessari alla presentazione di una deliberazione da approvare da parte della Giunta Comunale, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione. La Giunta delibera entro ulteriori 20 giorni. Ove sussista la fattibilità tecnica di più proposte di patti di collaborazione per uno stesso bene e non sia stata raggiunta una proposta condivisa, la Giunta

Comunale approva la proposta che ritiene maggiormente rispondente all'interesse generale tenuto conto dei bisogni della comunità.

8. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente per materia a seguito dell'approvazione da parte della Giunta.
9. I cittadini attivi possono altresì proporre all'Amministrazione Comunale patti di collaborazione su beni comuni di proprietà del Comune non inseriti nell'elenco di cui al punto 2 e su beni comuni di proprietà privata, avendone preventivamente acquisito formale consenso del proprietario. La procedura e i termini per l'istruttoria sono gli stessi previsti dai punti precedenti.

#### **Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili nel rispetto della normativa vigente.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

### **CAPO III – FORME DI SOSTEGNO**

#### **Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare compensi in denaro a favore dei cittadini attivi per le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, fatto salvo quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia di contributi e rimborsi spese alle organizzazioni di volontariato o altri soggetti aventi diritto.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
  4. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
  5. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
  6. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
  7. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

#### **Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) in quanto attività assimilabili a quelle previste dall'art.33 comma 4-lett. s) del Regolamento del Canone Unico dell'Ente approvato con del. C.C. n. 38 del 26/04/2021.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la

realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore dei cittadini attivi che sottoscrivono il patto limitatamente alle attività concordate con i patti di collaborazione ai sensi del presente regolamento.

#### **Articolo 12 - Altre agevolazioni e affiancamento di dipendenti comunali**

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'Amministrazione.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani, che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, può essere previsto l'impiego di personale del Comune, assunto con qualsiasi forma contrattuale di cui alla normativa vigente, ad esclusione degli incarichi di natura fiduciaria politica.

#### **Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito ai cittadini attivi i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti, a esclusione dei DPI, in buone condizioni al termine delle attività.

#### **Articolo 14 - Formazione ed educazione alla cittadinanza attiva**

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

### **Articolo 15 - Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

## **CAPO IV – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

### **Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di una sezione dedicata nel portale del Comune aggiornata/gestita dall'UBC.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
  - d) Pubblicare eventuale modulistica di orientamento per la presentazione delle proposte di amministrazione condivisa.
  - e) Pubblicare i patti di collaborazione sottoscritti.

### **Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. In occasione dell'iter di approvazione del Bilancio consuntivo la Giunta Comunale presenta alla competente Commissione Consiliare la documentazione delle attività svolte per la loro valutazione.

3. Il Comune si adopera altresì per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
4. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nei patti di collaborazione.
5. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
6. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;
  - d) risorse disponibili ed utilizzate.

## **CAPO V – PREVENZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ**

### **Art. 18 - Prevenzione dei rischi**

1. I cittadini attivi e il Comune sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di rigenerazione e gestione dei beni comuni stabilite nei singoli patti di collaborazione.

Poiché i cittadini attivi sono impegnati nelle attività concordate con il patto di collaborazione come volontari, così come definiti dal D.lgs. 117/2017 CTS (Codice del Terzo Settore) art.17 c.2, trovano applicazione l'art. 3 c.12-bis e l'art.21 del D.lgs. n.81/2008.

2. In nessun caso il Comune di Empoli assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei cittadini singoli o operanti presso formazioni sociali che stipulano un patto di collaborazione ai sensi del presente regolamento. Il Dirigente comunale competente fornisce ai cittadini attivi, singoli o associati, un documento informativo sui rischi generali e specifici esistenti, le misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività previste e, ove risulti necessario, le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze.
3. Ove i cittadini attivi siano costituiti da un **ente/formazione sociale** il legale rappresentante della stessa si impegna a:
  - informare i volontari che saranno impiegati nelle attività previste dal patto sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare come riportate nel documento informativo fornito dal Dirigente comunale competente e allegato al Patto;
  - attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie da parte dei volontari che saranno impiegati nell'attività prevista dal patto di collaborazione;
  - garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008 da parte di tutti i volontari;
  - garantire lo svolgimento delle attività con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei volontari e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette.
4. Il cittadino attivo che stipula con il Comune un patto di **collaborazione individuale** e opera al di fuori di un ente/formazione sociale stabilmente organizzata si impegna a:
  - prendere visione dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare come riportate nel documento informativo fornito dal Dirigente comunale competente e allegato al Patto;
  - attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista dal patto di collaborazione;
  - garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008;
  - agire con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza propria e di terzi e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette.
5. Nel caso in cui siano previste attività o interventi di recupero e valorizzazione del bene comune che possano essere eseguiti solo da soggetti professionalmente idonei ed a ciò abilitati, il sottoscrittore del

patto di collaborazione può commissionare tali attività o interventi a soggetti terzi professionalmente idonei e abilitati, assumendo le responsabilità del committente di cui all'art.90 del D.lgs. n.81/2008. Ove il sottoscrittore del patto risulti esso stesso soggetto professionalmente idoneo e intenda svolgere le suddette attività e interventi con proprio personale dipendente, assume le responsabilità del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.81/2008.

#### **Articolo 19 - Riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. Gli enti/formazioni sociali stabilmente organizzate devono in ogni caso garantire la copertura assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile dei propri operatori.
4. Su richiesta del Dirigente competente alla sottoscrizione del Patto, il competente ufficio comunale procede alla copertura assicurativa dei cittadini attivi singoli che operano al di fuori di un ente/formazione sociale, per infortuni/malattie conseguenti allo svolgimento dell'attività nonché per responsabilità derivanti da danni cagionati a persone o cose, con esclusione del dolo e colpa grave.

### **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 20 - Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

#### **Articolo 21 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa**

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione sul portale istituzionale di una sezione dedicata, all'amministrazione condivisa che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di



informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.